COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.2.2016
C(2016) 755 final

NOTA DELLA COMMISSIONE

del 12.2.2016

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO

PER IL REGOLAMENTO UE SUL LEGNO

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO

PER IL REGOLAMENTO UE SUL LEGNO[1]

INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati[2] (il regolamento UE sul legno), consente alla Commissione di adottare misure non legislative volte a garantirne un'applicazione uniforme. Finora sono state adottate le misure seguenti:

- un regolamento delegato che specifica i requisiti per il riconoscimento degli organismi di controllo e stabilisce una procedura per la concessione e la revoca di tale riconoscimento[3] e
- un regolamento di esecuzione sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri[4].

Dalle consultazioni con le parti interessate, con gli esperti degli Stati membri e con i membri del comitato FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) è emerso un consenso sulla necessità di chiarire determinati aspetti del regolamento UE sul legno. Si è convenuto sull'esigenza di elaborare un documento di orientamento per trattare aspetti legati al regolamento UE sul legno e ai relativi atti non legislativi. Il documento è stato discusso ed elaborato in collaborazione con il comitato FLEGT.

Il presente documento di orientamento non è giuridicamente vincolante ed è finalizzato esclusivamente a fornire informazioni su determinati aspetti del regolamento UE sul legno e dei due atti non legislativi della Commissione. Esso non sostituisce, integra o modifica alcuna disposizione del regolamento (UE) n. 995/2010, del regolamento (UE) n. 363/2012 della Commissione o del regolamento (UE) n. 607/2012 della Commissione, che restano la base giuridica di riferimento. Il presente documento di orientamento non andrebbe considerato isolatamente ma utilizzato unitamente alla legislazione e pertanto non in quanto riferimento a sé stante.

Il presente documento di orientamento costituisce tuttavia un utile testo di riferimento per tutti coloro che devono conformarsi alle disposizioni del regolamento in oggetto, poiché chiarisce aspetti complessi del testo legislativo. Esso può inoltre guidare le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all'attuazione nel processo di attuazione ed esecuzione del pacchetto legislativo del regolamento UE sul legno.

Le questioni affrontate nel presente documento sono state decise nel corso del processo di consultazione per i due atti non legislativi della Commissione e dopo numerose riunioni bilaterali con le parti interessate. Una volta acquisita maggiore esperienza nell'applicazione del regolamento UE sul legno si potranno aggiungere altre questioni; in tal caso il documento sarà opportunamente riveduto.

---

[1] Nessuna disposizione del presente documento di orientamento sostituisce un riferimento diretto agli strumenti descritti e la Commissione non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni causati da errori o dichiarazioni in esso contenuti.
Solo la Corte di giustizia europea può pronunciare sentenze definitive sull'interpretazione del regolamento.
[2] GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
[3] GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.
[4] GU L 177 del 7.7.2012, pag. 16.

1. DEFINIZIONE DI "COMMERCIALIZZAZIONE"

Legislazione pertinente: ***articolo 2 del regolamento UE sul legno - Definizioni***

Ai sensi dell'articolo 2, il legname è considerato "commercializzato" se è fornito:

- **sul mercato interno** – significa che il legno deve essere fisicamente presente nell'UE, raccolto in tale territorio o importatovi e sdoganato ai fini della libera circolazione, giacché i prodotti non acquisiscono lo status di "merce dell'Unione europea" finché non entrano nel territorio dell'unione doganale. Le merci soggette a procedure doganali specifiche (ad esempio importazione temporanea, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, depositi doganali, zone franche), in transito o riesportate non sono considerate immesse sul mercato.
- **Per la prima volta** — non sono coperti i prodotti del legno già commercializzati nell'UE e i prodotti derivati da prodotti del legno già immessi sul mercato. Il concetto di rendere disponibile un prodotto per la prima volta riguarda inoltre ogni singolo prodotto immesso sul mercato dopo la data di applicazione del regolamento UE sul legno (3 marzo 2013) e non il lancio di un nuovo prodotto o di una linea di produzione. La commercializzazione si riferisce a ogni singolo prodotto e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stato prodotto in una singola unità o in serie.
- **Nel corso di un'attività commerciale** — i prodotti del legno devono essere commercializzati ai fini della trasformazione o della distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o per essere utilizzati nell'attività economica dell'operatore stesso. Il regolamento non impone requisiti ai consumatori non commerciali.

Tutti gli elementi succitati devono essere presenti simultaneamente. La "commercializzazione" dovrebbe pertanto configurarsi quando un operatore rende disponibile per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati ai fini della distribuzione o dell'uso nell'ambito della sua attività commerciale. Per consentire di individuare gli operatori in maniera chiara, logica e coerente, occorre definirli in base al modo in cui il legname viene messo a disposizione sul mercato dell'UE, che varia a seconda che il legname venga raccolto all'interno o all'esterno dell'Unione.

Quando il legname viene raccolto nell'UE o importato nell'UE per la prima volta nel corso di un'attività commerciale, si applicano le seguenti definizioni di "operatore":

a) per il legname raccolto all'interno dell'UE, l'operatore è il soggetto che distribuisce o usa il legname una volta raccolto;

b) i) per il legname raccolto al di fuori dell'UE, l'operatore è l'entità che funge da importatore quando il legname è sdoganato dalle autorità doganali dell'UE per la libera circolazione all'interno dell'UE. Nella maggior parte dei casi, l'importatore può essere identificato come il "destinatario" indicato o numerato nella casella 8 del documento di dichiarazione doganale (il documento amministrativo unico);

b) ii) per il legname o i prodotti del legno importati nell'UE, la definizione di "operatore" è indipendente dalla proprietà del prodotto o da altri accordi contrattuali.

Tutti gli operatori, sia all'interno che all'esterno dell'UE, devono rispettare il divieto di commercializzare legno di provenienza illegale e attenersi all'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.

L'allegato 1 contiene esempi del funzionamento nella pratica dell'interpretazione del concetto di "commercializzazione".

Il regolamento UE sul legno non ha effetto retroattivo; pertanto, il divieto non si applica al legno e ai prodotti da esso derivati commercializzati prima del 3 marzo 2013, data della sua entrata in vigore. Tuttavia, durante i controlli effettuati dalle autorità nazionali competenti, gli operatori devono dimostrare

di aver istituito un sistema di dovuta diligenza operativo dal 3 marzo 2013. Per questo motivo è importante che gli operatori siano in grado di identificare le informazioni relative all'approvvigionamento prima e dopo tale data. Anche l'obbligo di tracciabilità per i commercianti si applica a partire da tale data.

2. DEFINIZIONE DI "RISCHIO TRASCURABILE"

Legislazione pertinente: ***articolo 6 del regolamento UE sul legno - Sistemi di dovuta diligenza***

L'applicazione della dovuta diligenza impone all'operatore di reperire informazioni sul legno e sui prodotti da esso derivati che egli tratta, nonché sui fornitori, al fine di effettuare una valutazione del rischio completa. L'articolo 6 specifica le due categorie di informazioni che devono essere valutate:

- articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – informazioni specifiche sul legno o sul prodotto da esso derivato: descrizione, paese di produzione (e, se del caso, regione subnazionale e concessione), fornitore e commerciante, nonché documentazione che attesti la conformità con la legislazione applicabile;

- articolo 6, paragrafo 1, lettera b) – informazioni generali che contestualizzino la valutazione delle informazioni specifiche sul prodotto e relative alla prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi e alla prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e alla complessità della catena di approvvigionamento.

Mentre le informazioni generali forniscono agli operatori un quadro della situazione per la valutazione del livello di rischio, le informazioni specifiche sul prodotto sono necessarie per determinare il rischio legato al prodotto stesso derivato dal legno. Ciò significa che, se le informazioni generali illustrano i rischi potenziali, deve essere prestata particolare attenzione alla raccolta di informazioni specifiche sui prodotti. Se il prodotto è derivato da diverse fonti di legno è necessario valutare il rischio per ogni singola componente o specie.

Il livello di rischio può essere valutato soltanto caso per caso in quanto dipende da una serie di fattori. Benché non vi sia un unico sistema accreditato per la valutazione del rischio, in generale l'operatore deve considerare i quesiti seguenti.

- **Dove è stato prelevato il legno?**
  È riscontrabile una prevalenza di disboscamento illegale nel paese, nella sub-regione o nella concessione di provenienza del legno? La specie di albero in oggetto è particolarmente esposta al rischio di disboscamento illegale? Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Consiglio dell'Unione europea hanno imposto sanzioni relative alle importazioni o esportazioni di legno?

- **Il livello di governance desta preoccupazioni?**
  Poiché un livello di governance inadeguato rischia di compromettere l'affidabilità di determinati documenti che indicano la conformità con la legislazione applicabile, è opportuno valutare il livello di corruzione del paese, gli indicatori del rischio d'impresa e altri indicatori relativi alla governance.

- **Il fornitore ha trasmesso tutti i documenti che attestano la conformità con la legislazione applicabile? I dati sono verificabili?**
  Se tutti i documenti pertinenti sono prontamente disponibili, è più probabile che la catena di approvvigionamento sia consolidata. L'operatore può essere certo che i documenti siano autentici ed affidabili.

- **Ci sono elementi che indicano il coinvolgimento di una società della catena di approvvigionamento in pratiche legate al disboscamento illegale?**
  Il rischio che il legno acquistato da una società coinvolta in pratiche correlate al disboscamento illegale sia a sua volta di provenienza illegale è più elevato.

- **La catena di approvvigionamento è complessa?**[5]
  Più è complessa la catena di approvvigionamento, più potrebbe risultare difficile stabilire le origini del legno contenuto in un prodotto risalendo alla sua fonte. Qualsiasi lacuna informativa che si viene a creare nell'arco della catena di approvvigionamento può aumentare il rischio che entri in circolo legno di provenienza illegale.

In tema di approvvigionamento di legname, i rischi sono da considerare trascurabili se da una valutazione completa delle informazioni specifiche sul prodotto e delle informazioni generali non emergono aspetti problematici.

L'elenco dei criteri relativi alla valutazione del rischio non è esaustivo. Gli operatori possono applicare ulteriori criteri ritenuti utili per determinare la probabilità che il legno contenuto in un prodotto provenga da disboscamento illegale o per dimostrare la provenienza legale.

3. CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI "COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO"

Legislazione pertinente: ***articolo 6 del regolamento UE sul legno - Sistemi di dovuta diligenza***

La complessità della catena di approvvigionamento figura esplicitamente tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 6 del regolamento UE sul legno ed è quindi rilevante per le attività di valutazione e di attenuazione del rischio svolte nel quadro dell'esercizio della dovuta diligenza.

Il senso di questo criterio è dato dal fatto che risalire al luogo di produzione del legno (paese di produzione e, se del caso, regione subnazionale e concessione di taglio) può essere più difficile in presenza di catene di approvvigionamento complesse. Qualsiasi lacuna informativa che si viene a creare nell'arco della catena di approvvigionamento può aumentare il rischio che nella catena di approvvigionamento entri in circolo legno di provenienza illegale. Tuttavia, la lunghezza della catena di approvvigionamento non andrebbe vista come un fattore di rischio elevato. Quel che conta è la possibilità di risalire al luogo di produzione del legno contenuto in un prodotto. Il livello di rischio aumenterà se la complessità della catena di approvvigionamento rende difficile il processo di individuazione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento UE sul legno. La presenza di passaggi non identificati nella catena di approvvigionamento può indicare che il rischio non è trascurabile.

La complessità della catena di approvvigionamento aumenta di pari passo con la quantità di soggetti e intermediari che intervengono tra il luogo in cui è prelevato il legno e l'operatore. La complessità può aumentare anche se un prodotto contiene più specie o fonti di legno.

Al fine di valutare la complessità della catena di approvvigionamento, gli operatori possono ricorrere al seguente elenco non esaustivo di domande.

- ✓ Nella catena di approvvigionamento ci sono stati diversi soggetti e/o passaggi prima dell'immissione di un determinato prodotto derivato dal legno sul mercato dell'UE?
- ✓ Il legno e/o i prodotti da esso derivati sono stati commercializzati in più di un paese prima di essere immessi sul mercato dell'UE?
- ✓ Il legno contenuto nel prodotto destinato ad essere commercializzato è composto da più specie di alberi?
- ✓ Il legno contenuto nel prodotto destinato ad essere commercializzato proviene da più fonti?

[5] Per chiarimenti in merito al concetto di "complessità della catena di approvvigionamento" si rinvia alla sezione 3.

4. CHIARIMENTO SUL REQUISITO RELATIVO AI DOCUMENTI CHE ATTESTANO LA CONFORMITÀ DEL LEGNO CON LA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Legislazione pertinente: ***articolo 2 e articolo 6 del regolamento UE sul legno - Sistemi di dovuta diligenza***

Tale obbligo è motivato dal fatto che per definire ciò che si intende per legname raccolto illegalmente ci si basa sulla legislazione del paese di raccolta del legno.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ultimo trattino, del regolamento UE sul legno, rientra tra gli obblighi di dovuta diligenza raccogliere documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità del legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile nel paese di raccolta del legno. È importante sottolineare che la raccolta della documentazione deve essere svolta ai fini della valutazione del rischio e non dovrebbe essere interpretata come un requisito a sé stante. Per poter esercitare la dovuta diligenza in conformità del regolamento UE sul legno, gli operatori devono essere in grado di valutare il contenuto e l'affidabilità dei documenti raccolti e di dimostrare che comprendono il nesso tra le diverse informazioni in essi contenute.

Il regolamento UE sul legno adotta un'impostazione flessibile indicando determinati ambiti legislativi senza specificare particolari atti legislativi, dato che questi variano da un paese all'altro e che possono essere soggetti a modifiche. Onde ottenere documenti o altre informazioni che attestino la conformità con la legislazione applicabile nel paese di raccolta, gli operatori devono essere innanzitutto a conoscenza della legislazione di quel determinato paese. A tal fine, essi possono essere sostenuti dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione europea. Essi possono avvalersi altresì dei servizi di organismi di controllo. Qualora non ricorrano ai servizi degli organismi di controllo, gli operatori possono rivolgersi ad organizzazioni specializzate nel settore forestale in determinati paesi di raccolta del legno e di fabbricazione dei prodotti da esso derivati.

L'obbligo di reperire documenti o altre informazioni andrebbe interpretato in senso lato, poiché nei vari paesi vigono regimi regolamentari diversi e non tutti i paesi impongono il rilascio di una documentazione specifica. Pertanto, tale obbligo andrebbe interpretato in maniera da comprendere la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità competenti, documenti attestanti gli obblighi contrattuali, documenti che indichino le politiche societarie, codici di condotta, certificati rilasciati da regimi accreditati di soggetti terzi, ecc. I documenti e le informazioni possono essere forniti su supporto cartaceo o in forma elettronica.

I soggetti della catena di approvvigionamento dovrebbero adottare misure ragionevoli per accertarsi che tali documenti siano autentici, in funzione della loro valutazione della situazione generale del paese o della regione di raccolta.

La seguente tabella riporta alcuni casi concreti, che sono indicati a titolo meramente esemplificativo e non sono pertanto né vincolanti, né esaustivi.

1. Documentazione relativa ai diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati	Documentazione generalmente disponibile in formato cartaceo o elettronico, ad esempio documentazione di proprietà/diritti in relazione all'uso del suolo o contratto o accordi di concessione.
2. Pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname	Documentazione generalmente disponibile in formato cartaceo o elettronico, ad esempio contratti, documenti bancari, documentazione IVA, ricevute ufficiali, ecc.

3. Prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname	Relazioni di verifica (audit) ufficiali, certificati di autorizzazione ambientale, piani di disboscamento approvati, relazioni finali sul taglio, codici di condotta; informazioni pubblicamente disponibili che attestino una supervisione legislativa rigorosa e procedure di tracciabilità e controllo del legno, documenti ufficiali emessi dalle autorità competenti di un paese di produzione, ecc.
4. Diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname	Valutazioni di impatto ambientale, piani di gestione, relazioni di verifica ambientale, accordi di responsabilità sociale, relazioni specifiche sul regime fondiario, rivendicazioni di diritti e conflitti.
5. Aspetti commerciali e doganali, per quanto riguarda il settore forestale	Documenti generalmente disponibili in formato cartaceo o elettronico, ad esempio contratti, documenti bancari, documenti commerciali, licenze di importazione, licenze di esportazione, ricevute ufficiali per dazi all'esportazione, elenchi relativi a divieti all'esportazione, concessioni di contingenti di esportazione, ecc.

La documentazione raccolta dev'essere valutata globalmente, garantendo la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento. Tutte le informazioni devono essere verificabili. In tutti i casi, l'operatore deve verificare ad esempio:

- la coerenza tra i vari documenti e con altre informazioni disponibili;
- che cosa dimostri esattamente ciascun documento;
- su quale sistema (ad esempio, controllo da parte di autorità, audit indipendente, ecc.), si basi il documento;
- l'attendibilità e la validità di ciascun documento, ossia la possibilità che sia stato falsificato o rilasciato illegalmente.

L'operatore deve tener conto altresì del rischio di corruzione, soprattutto in relazione al settore forestale. Nei casi in cui il rischio di corruzione non sia trascurabile, neppure i documenti ufficiali rilasciati dalle autorità possono essere considerati attendibili. Diverse fonti forniscono informazioni generalmente accessibili sul livello di corruzione di un paese o di una regione subnazionale. La più comunemente usata è l'indice di percezione della corruzione di Transparency International (IPC), ma si possono anche utilizzare altri indici analoghi o informazioni pertinenti.

Un basso punteggio dell'IPC indica che potrebbero risultare necessarie ulteriori verifiche: i documenti vanno cioè controllati con particolare attenzione dato che c'è motivo di dubitare della loro credibilità. L'operatore deve essere consapevole del fatto che il punteggio IPC attribuito a un paese corrisponde a un'indicazione media della percezione della corruzione da parte dell'opinione pubblica e in quanto tale potrebbe non rispecchiare direttamente la situazione specifica del settore forestale. È anche possibile che il rischio di corruzione vari tra le regioni subnazionali all'interno di un paese.

Quanto più elevato è il rischio di corruzione in un caso specifico, tanto più è necessario ottenere prove supplementari onde attenuare il rischio che venga immesso nel mercato dell'UE legname illegale. Alcuni esempi di tali prove supplementari possono consistere in regimi accreditati di soggetti terzi (si veda la sezione 6 del presente documento di orientamento), audit indipendenti o realizzati dall'operatore stesso oppure tecnologie di tracciabilità del legname (ad esempio con marcatori genetici o isotopi stabili).

5a. CHIARIMENTO SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO – MATERIALE DA IMBALLAGGIO

Legislazione pertinente: ***articolo 2 e allegato del regolamento UE sul legno***

L'allegato riguarda il legno e i prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata[6] di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e ai quali si applica il presente regolamento.

Il codice SA 4819 copre: *"Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili".*

- **Quando uno degli articoli succitati è immesso sul mercato come prodotto a pieno titolo,** e non è usato meramente come materiale da imballaggio per un altro prodotto, ***rientra*** **nel campo di applicazione del regolamento e va pertanto sottoposto all'obbligo di dovuta diligenza.**
- **Se l'imballaggio, così come classificato dai codici SA 4415 e 4819, è usato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, *non* rientra nel campo di applicazione del regolamento.**

In altre parole, la suddetta restrizione riferita al codice SA 4415 nel quadro dell'allegato del regolamento UE sul legno si applica anche al codice SA 4819.

All'interno di queste categorie esiste un'ulteriore distinzione tra gli imballaggi che si ritiene diano al prodotto il suo "carattere essenziale" e gli imballaggi che sono appositamente concepiti e adattati per un determinato prodotto, ma che non ne costituiscono parte integrante. La regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata[7] chiarisce tali differenze, delle quali in seguito sono illustrati alcuni esempi. Tuttavia, tali ulteriori distinzioni si applicano probabilmente solo a una piccola parte delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

In sintesi, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento:
- il materiale da imballaggio relativo ai codici SA 4415 o 4819 immesso sul mercato come prodotto a pieno titolo;
- i contenitori che rientrano nei codici SA 4415 o 4819 che conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale: ad esempio scatole da regalo decorative.

Non rientra nel campo di applicazione del regolamento:
- ✓ il materiale da imballaggio contenente la merce e usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto (con prodotti a base di legno o non a base di legno).

5b. CHIARIMENTO SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO – RIFIUTI E PRODOTTI RICICLATI

Legislazione pertinente: ***considerando 11 e articolo 2 del regolamento UE sul legno e articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE***

Questa esenzione si applica:
- ✓ ai prodotti derivati dal legno di un tipo indicato nell'allegato, prodotti con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto (ad esempio legno recuperato da edifici demoliti o prodotti con avanzi di legno).

[6] http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm.
[7] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:076:FULL&from=IT.

Questa esenzione **non** si applica:

- ✓ a sottoprodotti di un processo di fabbricazione con materiale che *non* ha ancora concluso il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato scartato come rifiuto.

Scenari

Il legno in piccole placche o in particelle come sottoprodotto risultante dal taglio della legna rientra nel campo di applicazione del regolamento?
Sì. Tuttavia, il legno in piccole placche e altri prodotti derivati dal legno prodotti con materiale già immesso sul mercato interno non sono soggetti ai requisiti del regolamento relativi alla "commercializzazione" (articolo 2, lettera b), ultima frase, del regolamento UE sul legno).

I mobili fabbricati con legno recuperato dalla demolizione di edifici rientrano nel campo di applicazione del regolamento?
No, il materiale usato in questi prodotti ha completato il suo ciclo di vita e sarebbe altrimenti scartato come rifiuto.

6. IL RUOLO DEGLI SCHEMI DI VERIFICA AD OPERA DI TERZI NELLA VALUTAZIONE E ATTENUAZIONE DEL RISCHIO[8]

Legislazione pertinente: ***Considerando 19 e articolo 6 – Sistemi di dovuta diligenza del regolamento UE sul legno e articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione – Valutazione e attenuazione del rischio***

A. Informazioni generali

La certificazione forestale su base volontaria e gli schemi di verifica della legalità del legno sono spesso usati per soddisfare esigenze specifiche dei clienti di prodotti derivati dal legno. Solitamente contengono una norma che descrive le prassi di gestione da seguire in un'unità di gestione forestale, comprensiva di principi di massima, criteri e indicatori, disposizioni relative al controllo dell'applicazione della norma e alla concessione di certificazioni, nonché una certificazione separata della "catena di custodia" che garantisca lungo l'intera catena di approvvigionamento che un prodotto contenga solamente legno, o una determinata percentuale di legno, proveniente da foreste certificate.

Un organismo che non svolge un ruolo di gestore della foresta, di produttore o di commerciante, oppure di cliente che richiede la certificazione, esegue una valutazione e rilascia un certificato noto come certificazione verificata da terzi. Gli schemi di certificazione prevedono di norma che gli organismi terzi siano in grado di dimostrare la propria capacità di svolgere valutazioni sottoponendosi a un processo di accreditamento che stabilisce le norme relative alle competenze di coloro che effettuano le verifiche e ai sistemi cui devono attenersi gli organismi di certificazione. L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato norme riguardanti sia i requisiti per gli organismi di certificazione, sia le prassi di valutazione. Gli schemi proprietari di verifica della legalità del legno, pur essendo spesso forniti da organismi che offrono servizi di certificazione accreditati, non richiedono generalmente alcun accreditamento.

Le norme di certificazione della gestione forestale contengono di norma un requisito relativo al rispetto della legislazione che disciplina le unità di gestione forestale. Le norme di gestione dei sistemi, quali le norme di gestione dell'ambiente o della qualità, non prevedono generalmente un siffatto requisito e se lo prevedono questo non è verificato in maniera rigorosa in sede di valutazione.

[8] Si precisa che alla certificazione non è conferito lo stesso status delle licenze FLEGT e CITES (sezione 10).

B. Orientamento

Nel valutare se ricorrere o meno a uno schema di certificazione o a una verifica della legalità a riprova dell'origine legale del legno contenuto in un prodotto, un operatore deve appurare se lo schema preveda una norma che comprende l'intera legislazione applicabile. A tal fine, è necessaria una certa conoscenza dello schema di cui si sta avvalendo l'operatore, nonché delle modalità con cui è applicato nel paese di raccolta del legno. I prodotti certificati sono provvisti di norma di un'etichetta sulla quale è riportato il nome dell'organismo di certificazione che ha stabilito i criteri relativi al certificato e che ha determinato i requisiti per il processo di verifica. Solitamente questi organismi saranno in grado di fornire informazioni in merito alla portata della certificazione e al modo in cui è stata applicata nel paese di raccolta del legno, compresi particolari come la natura e la frequenza delle verifiche in loco.

L'operatore dovrebbe accertarsi che l'organismo terzo che ha emesso un certificato fosse sufficientemente qualificato e sia in regola con lo schema di certificazione e il relativo organismo di accreditamento. Le informazioni sulla regolamentazione degli schemi possono essere ricavate di norma dallo stesso schema di certificazione.

Alcuni schemi consentono di emettere una certificazione nel momento in cui una determinata percentuale del legno in un prodotto corrisponde pienamente alle norme di certificazione. Questa percentuale viene generalmente indicata sull'etichetta. In questi casi è importante che l'operatore verifichi se siano stati effettuati controlli sulla parte non certificata e se tali controlli forniscano una prova adeguata del rispetto della legislazione applicabile.

La certificazione della "catena di custodia" può essere usata per comprovare che nella catena di approvvigionamento non è presente legno di origine sconosciuta, né legno non autorizzato. In tal modo si intende generalmente garantire che solo legno legale possa entrare nella catena di approvvigionamento nei "punti critici di controllo" e che sia possibile tracciare un prodotto fino al precedente detentore (che a sua volta deve essere in possesso di una tale certificazione) piuttosto che risalire alla foresta di provenienza. Un prodotto corredato di una certificazione della "catena di custodia" può contenere una combinazione di materiale certificato e altro materiale autorizzato proveniente da diverse fonti. Se ricorre a una certificazione della "catena di custodia" per comprovare la legalità del legno, un operatore dovrebbe garantire che il materiale autorizzato sia conforme alla legislazione applicabile e che siano effettuati sufficienti controlli per escludere la presenza di altro materiale.

È importante sottolineare che un organismo può detenere una certificazione della "catena di custodia" finché dispone di sistemi che consentano di distinguere il materiale certificato autorizzato, e la sua percentuale autorizzata, dal materiale non autorizzato, anche se in quel momento non fabbrica alcun prodotto certificato. Gli operatori che ricorrono alla certificazione a titolo di garanzia ed effettuano i propri acquisti da un fornitore titolare di una certificazione della "catena di custodia" devono verificare che detta certificazione copra il prodotto specifico da essi acquistato.

Nel valutare la credibilità di schemi di verifica ad opera di terzi, gli operatori possono ricorrere al seguente elenco non esaustivo di domande.

- ✓ Sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione?
- ✓ La certificazione o altro schema di verifica ad opera di terzi sono conformi alle norme internazionali o europee (ad esempio ISO, ISEAL)?
- ✓ Sono state elaborate relazioni circostanziate su eventuali carenze o problemi relativi agli schemi di verifica da parti terze nei paesi specifici da cui sono importati il legno o i prodotti da esso derivati?
- ✓ I terzi che svolgono i controlli e le verifiche di cui all'articolo 4, lettere b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione sono organismi accreditati indipendenti?

7. VALUTAZIONE PERIODICA DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA

Legislazione pertinente: ***articolo 4 del regolamento UE sul legno - Obblighi degli operatori***

Un "sistema di dovuta diligenza" può essere descritto come un metodo documentato, testato e graduale, che comprende controlli ed è finalizzato al conseguimento di un risultato coerente perseguito in un processo commerciale. È importante che un operatore che applica il proprio sistema di dovuta diligenza lo sottoponga a valutazioni periodiche al fine di garantire che i responsabili seguano le dovute procedure e che venga conseguito il risultato voluto. Secondo le buone pratiche tale valutazione dovrebbe essere svolta a cadenza annuale.

La valutazione può essere svolta all'interno dell'organismo (nel caso ideale da un soggetto indipendente da coloro che svolgono le procedure) o da un organismo esterno. Essa dovrebbe individuare i punti deboli e le carenze e la direzione dovrebbe stabilire delle scadenze per risolvere i problemi riscontrati.

Nel caso dei sistemi di dovuta diligenza nel settore del legno, la valutazione dovrebbe, ad esempio, appurare se siano in atto procedure documentate

- per la raccolta e la registrazione di informazioni essenziali sull'approvvigionamento di prodotti derivati dal legno da immettere sul mercato e
- per la valutazione del rischio che una componente del prodotto contenga legno di provenienza illegale
- e dovrebbe descrivere azioni proposte da avviare a seconda del livello di rischio.

La valutazione dovrebbe inoltre appurare se i responsabili di ciascun passaggio comprendano le procedure e le applichino e se siano previsti controlli adeguati per garantirne l'efficacia nella pratica (assicurare cioè che sia possibile individuare ed escludere le forniture di legname che presentano rischi).

8. PRODOTTI COMPOSTI

Legislazione pertinente: ***Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento UE sul legno***

Nell'ottemperare all'obbligo di "consentire l'accesso alle informazioni" per i prodotti composti o per i prodotti con una componente a base di legno, l'operatore deve ottenere informazioni su tutti i materiali vergini del composto, compresi le specie, il luogo di raccolta di ciascuna componente e la legalità dell'origine di tali componenti.

Spesso è difficile individuare l'origine precisa di tutte le componenti di prodotti composti derivati dal legno, soprattutto nel caso di prodotti ricostituiti come la carta, i pannelli di fibre e i pannelli di truciolato, in cui può risultare complesso anche individuare le specie. Se le specie di legno usate per fabbricare il prodotto variano, l'operatore dovrà fornire un elenco di ciascuna specie di legno che potrebbe essere stata usata nella fabbricazione del prodotto derivato dal legno. Le specie dovrebbero essere elencate conformemente a una nomenclatura sul legno riconosciuta a livello internazionale (ad esempio DIN EN 13556 sulla nomenclatura dei legni usati in Europa, "Nomenclature Générale des Bois Tropicaux, ATIBT" (1979)).

Quando si può stabilire che una componente di un prodotto composto era già stata immessa sul mercato prima di essere incorporata nel prodotto oppure è prodotta con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e sarebbe stata altrimenti scartata come rifiuto (si veda la sezione 5b), per tale componente non è necessario effettuare una valutazione del rischio. Ad esempio, se un operatore fabbrica e vende un prodotto che contiene una combinazione di legno in piccole placche di cui una parte proviene da prodotti derivati dal legno già immessi sul mercato dell'UE e una parte da legno vergine importato nell'UE, la valutazione del rischio è richiesta solo per la parte importata.
L'allegato II riporta alcuni esempi relativi alle forniture degli operatori.

9. SETTORE FORESTALE

Legislazione pertinente: ***Articolo 2 del regolamento UE sul legno***

Questa parte si riferisce esclusivamente al rispetto di leggi e regolamenti che disciplinano l'esportazione di legno e prodotti da esso derivati nei paesi in cui il legname è stato raccolto. Il requisito riguarda l'esportazione dal paese di raccolta e non dal paese di esportazione nell'UE. Ad esempio, se il legno è stato esportato dal paese X al paese Y e in seguito è stato esportato nell'UE, il requisito si applicherebbe all'esportazione dal paese X e non dal paese Y nell'UE.

La legislazione applicabile include, tra l'altro, quanto segue:

- divieti, contingenti e altre restrizioni all'esportazione di prodotti derivati dal legno, ad esempio divieti di esportazione di ceppi non trattati o di segato grezzo;
- requisiti relativi alle licenze di esportazione per legno e prodotti derivati dal legno;
- autorizzazione ufficiale eventualmente richiesta dalle entità che esportano legno e prodotti da esso derivati;
- pagamento di tasse e dazi applicabili all'esportazione di prodotti derivati dal legno.

10a. TRATTAMENTO DEL LEGNO CONTEMPLATO DA CITES E FLEGT

Legislazione pertinente: ***Articolo 3 del regolamento UE sul legno***

Il regolamento prevede che il legno e i prodotti da esso derivati per i quali possono essere rilasciati licenze FLEGT o certificati CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) soddisfino pienamente le sue disposizioni. Pertanto:

a) gli operatori che commercializzano prodotti accompagnati da tale documentazione non sono tenuti a sottoporli alla dovuta diligenza e devono essere semplicemente in grado di dimostrare tale circostanza con la valida documentazione del caso e
b) le autorità competenti degli Stati membri riterranno che tutti questi prodotti siano di provenienza legale ed elimineranno qualsiasi rischio di violazione delle disposizioni del regolamento.

In effetti, i controlli sulla legalità, e pertanto i controlli di dovuta diligenza, saranno stati effettuati nel paese di esportazione conformemente agli accordi di partenariato su base volontaria tra tale paese e l'UE e il legno in oggetto potrà essere considerato sicuro dagli operatori.

10b. TRATTAMENTO DEI PRODOTTI DERIVATI DEL LEGNO NON ELENCATI NELLA CITES COSTITUITI DA SPECIE DI LEGNO ELENCATE NELLA CITES

Legislazione pertinente: ***Articolo 3 del regolamento UE sul legno + regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio***

La CITES e la normativa UE sul commercio delle specie selvatiche

La CITES è un accordo intergovernativo inteso a garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatici non ne minacci la sopravvivenza. Essa prevede vari livelli di protezione per oltre 30 000 specie animali e vegetali. La CITES impone determinati controlli sul commercio internazionale di esemplari di alcune specie selezionate, tra cui un sistema di concessione di licenze che prevede l'autorizzazione all'importazione e alla (ri)esportazione delle specie contemplate dalla convenzione.

Le specie contemplate dalla convenzione sono elencate in una delle sue tre appendici in funzione del livello di protezione richiesto sulla base di valutazioni scientifiche. L'appendice I comprende le specie attualmente minacciate di estinzione. Il commercio di esemplari di tali specie è consentito solo in circostanze eccezionali. L'appendice II comprende le specie non necessariamente minacciate di estinzione nell'immediato, ma il cui commercio dev'essere controllato per evitare un utilizzo incompatibile con la loro sopravvivenza. L'appendice III comprende le specie protette in almeno un paese che ha chiesto la collaborazione delle altre parti della CITES per controllarne il commercio.

Nell'UE la CITES è attuata attraverso una serie di regolamenti noti come i regolamenti dell'UE sul commercio delle specie selvatiche[9]. Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ("regolamento di base") stabilisce le disposizioni relative all'introduzione nell'UE, all'esportazione e alla riesportazione dall'UE, nonché alla circolazione all'interno della stessa, di esemplari[10] delle specie elencate in quattro allegati (A-D). Si applicano controlli normativi diversi, in funzione dell'allegato in cui la specie è elencata. Alcune disposizioni dei regolamenti sul commercio delle specie selvatiche vanno al di là delle misure stabilite dalla CITES.

La questione

Talvolta le appendici della CITES e gli allegati del regolamento n. 338/97 del Consiglio elencano soltanto, per una specie, determinate parti o certi prodotti da essa derivati, oppure solo determinate popolazioni[11]. Se non è contemplato dalle disposizioni del regolamento n. 338/97 del Consiglio (ad esempio perché l'elenco che figura negli allegati è limitato), un articolo o un prodotto non è disciplinato dai regolamenti dell'UE sul commercio delle specie selvatiche. Poiché l'articolo 3 del regolamento n. 995/2010 non si applica a un siffatto prodotto, quest'ultimo non sarà automaticamente considerato come ottenuto legalmente ai fini del regolamento.

La tabella seguente fornisce due esempi specifici.

1) Allegato B - Swietenia macrophylla (II) ***(Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6***	Per tale specie, solo i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato sono attualmente elencati nel regolamento n. 338/97 del Consiglio (allegato B). Inoltre, sono contemplate soltanto le popolazioni neotropicali e sono esclusi gli alberi che crescono, ad esempio, in Indonesia (nelle piantagioni).	Solo i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato sono contemplati dal regolamento n. 338/97 del Consiglio e (se introdotti in conformità del regolamento) beneficiano della presunzione di legalità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 995/2010.

[9] Si tratta attualmente dei seguenti atti: regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione ("regolamento di base"); regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/56 della Commissione) recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ("regolamento di attuazione"); regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012 (modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione), che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ("regolamento sulle licenze"); regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014 della Commissione che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche. Esiste inoltre un "regolamento sospensioni" volto a sospendere l'introduzione nell'UE di particolari specie provenienti da determinati paesi.

[10] Il termine "esemplare" ha un significato preciso: esso viene definito all'articolo 2, lettera t), del regolamento n. 338/97 del Consiglio.

[11] Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. La nota 12 del regolamento n. 338/97 descrive il sistema di marcatura, usando il simbolo #.

	L'introduzione nell'UE dei suddetti prodotti provenienti da tali popolazioni deve rispettare le disposizioni del regolamento n. 338/97 del Consiglio.	Tutti gli altri prodotti ottenuti da tale specie non sono disciplinati dal regolamento n. 338/97 del Consiglio e non beneficiano della presunzione di legalità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 995/2010.
2) Allegato B — Swietenia mahagoni (II) ***# 5***	Per tale specie, solo i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura sono attualmente elencati nel regolamento n. 338/97 del Consiglio (allegato B). L'introduzione nell'UE di tali prodotti deve rispettare le disposizioni del regolamento n. 338/97 del Consiglio.	Solo i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura sono contemplati dal regolamento n. 338/97 del Consiglio e (se introdotti in conformità del regolamento) beneficiano della presunzione di legalità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 995/2010. Tutti gli altri prodotti ottenuti da tale specie (compreso il compensato) non sono disciplinati dal regolamento n. 338/97 del Consiglio e non beneficiano della presunzione di legalità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 995/2010.

Conclusione

L'operatore dovrebbe prestare particolare attenzione alle importazioni di prodotti che sono disciplinati dal regolamento UE sul legno ma **non** dai regolamenti dell'UE sul commercio delle specie selvatiche (ad esempio perché l'elenco che figura negli allegati pertinenti del regolamento n. 338/97 del Consiglio è limitato). L'importazione di tali prodotti non beneficia di una presunzione di legalità ai sensi del regolamento UE sul legno.

L'operatore dovrebbe pertanto esercitare la dovuta diligenza per questi prodotti come per le altre importazioni. In caso di dubbio, dovrebbe contattare le autorità di gestione CITES competenti dei paesi esportatori interessati, i cui recapiti figurano sul sito internet della CITES, al seguente indirizzo: http://www.cites.org/cms/index.php/component/cp.

L'operatore dovrebbe tenere presente che gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio vengono modificati almeno ogni due-tre anni per tener conto delle modifiche apportate alle appendici I e II della CITES. Le modifiche dell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (nuovo elenco o soppressione) vengono apportate, se del caso, a seguito delle modifiche dell'appendice III della CITES (comunicate alle parti contraenti dal segretariato della convenzione).

Egli dovrebbe altresì tener conto del fatto che alcuni Stati membri applicano norme più rigorose di quelle previste dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (possono, ad esempio, richiedere autorizzazioni supplementari per l'importazione e il commercio delle specie elencate negli allegati C o D).

11. TRATTAMENTO DEGLI AGENTI

Legislazione pertinente: ***Articolo 2, articolo 6 e articolo 10 del regolamento UE sul legno***

A. Informazioni generali

Un "agente" è un rappresentante che opera a nome e per conto del preponente di un contratto. Nell'industria del legno, un agente può agire per conto del fornitore o dell'acquirente. In ogni caso, le parti contrattuali sono il fornitore e l'acquirente, mentre l'agente è un intermediario.

Alcuni agenti potrebbero non essere in grado di, o disposti a, fornire all'importatore informazioni relative ai loro contatti o alle loro catene di approvvigionamento, spesso per ragioni commerciali. In tali casi, gli importatori possono trovarsi nell'impossibilità di ottenere le informazioni di base necessarie per l'esercizio della dovuta diligenza, imposto agli operatori dal regolamento UE sul legno.

Gli agenti possono avere la propria sede in un paese diverso da quello dell'importatore.

B. Orientamento

Agenti e dovuta diligenza

I requisiti in materia di dovuta diligenza per gli operatori restano immutati, a prescindere dal fatto che essi ricorrano o meno a un agente. Se un agente che fornisce legname ad un operatore non può o non vuole fornirgli informazioni sufficienti all'esercizio soddisfacente della dovuta diligenza, l'operatore dovrebbe modificare i propri canali di approvvigionamento per ottemperare ai propri obblighi.

Agenti e operatori aventi sede in paesi diversi

La partecipazione di un agente non incide sulla responsabilità delle autorità competenti riguardo ai controlli da effettuare sugli operatori. L'operatore dovrebbe sempre essere controllato dall'autorità competente del paese in cui il legname è commercializzato. Se un operatore riceve legname tramite un agente stabilito in un altro paese, l'autorità competente responsabile dei controlli sull'operatore può chiedere di cooperare con l'autorità competente, o con altre autorità, nel paese in cui è stabilito l'agente, oppure altrove.

12. TRATTAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Legislazione pertinente: ***articolo 8 del regolamento UE sul legno, articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione e articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione***

1. Comunicazione e coordinamento tra gli organismi di controllo e le autorità competenti

A. Informazioni generali

Una comunicazione efficace tra gli organismi di controllo e le autorità competenti può migliorare l'attività di entrambi. Se l'autorità competente sa quali sono gli operatori che ricorrono agli organismi di controllo, può tenerne conto nella propria programmazione basata sul rischio, ad esempio limitando le ispezioni presso tali operatori. Tale impostazione risulta vantaggiosa per l'autorità competente, per gli operatori e per gli organismi di controllo.

Analogamente, se l'autorità competente sa quali sono gli operatori che non utilizzano correttamente i sistemi di dovuta diligenza messi a disposizione da un organismo di controllo, può tenerne conto incrementando, ad esempio, il numero di ispezioni presso tali operatori. Ciò è vantaggioso per l'autorità competente. Si noti che gli organismi di controllo sono tenuti a comunicare tali informazioni alle autorità competenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 995/2010.

Se un organismo di controllo trova una prova concreta di illegalità, questa può risultare di utilità immediata alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

B. Orientamento

Gli organismi di controllo sono incoraggiati a trasmettere le relazioni annuali dei propri clienti alle autorità competenti degli Stati membri in cui forniscono servizi, indicando la validità e la durata del contratto.

2. Conflitto d'interessi

A. Informazioni generali

Il regolamento UE sul legno e i regolamenti correlati fanno riferimento al conflitto d'interessi e precisano che occorre porre in essere sistemi volti ad evitarlo.

Il conflitto di interessi nasce da una situazione nella quale una persona ha un interesse privato o un altro interesse secondario che possa influenzare o che sembri possa influenzare l'imparzialità e l'oggettività della propria condotta (sulla base della raccomandazione n. R (2000)10E del Consiglio d'Europa).

B. Orientamento

Per evitare il conflitto d'interessi, l'organismo di controllo dovrebbe disporre di, attuare e aggiornare periodicamente:

- procedure scritte in virtù di un obbligo contrattuale che imponga a tutto il personale di comunicare per iscritto ogni eventuale ed effettivo conflitto d'interessi;
- procedure scritte sul modo di reagire a preoccupazioni fondate di terzi in merito a possibili conflitti d'interessi;
- procedure scritte volte a fornire tempestivamente risposte adeguate a eventuali conflitti d'interessi per garantire che essi non influenzino, né siano percepiti come tali da influenzare, le decisioni dell'organismo di controllo;
- procedure scritte per documentare ogni eventuale conflitto d'interessi e le azioni avviate per porvi rimedio.

3. L'uso di "certificati di dovuta diligenza" nei paesi terzi

A. Informazioni generali

Nell'ambito dell'esercizio della dovuta diligenza, ad alcuni operatori sono stati presentati certificati rilasciati da società affiliate degli organismi di controllo stabilite al di fuori dell'UE. In alcuni casi, sarebbe stato comunicato agli operatori che tali certificati li dispensavano dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza. La normativa non affronta esplicitamente la questione del trattamento di tali certificati.

B. Orientamento

Il fatto di ricevere un certificato del genere non dispensa l'operatore dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento UE sul legno. Un organismo di controllo o la sua società affiliata stabilita al di fuori dell'UE che rilasci un certificato di questo tipo dovrebbe specificare che ciò non dispensa l'operatore dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.

È possibile tuttavia utilizzare un certificato nell'ambito di un sistema di dovuta diligenza, analogamente ad altri documenti che attestano la conformità (ad esempio, certificati relativi al sistema di verifica della legalità). In tal caso, l'operatore dovrebbe stabilire con precisione che cosa attesti il certificato e la frequenza dei controlli nel quadro dell'esercizio della dovuta diligenza. Dovrebbe avere altresì, per ulteriori domande o qualora dovesse verificare la validità dei certificati, un referente presso la società che effettua i controlli.

4. Controlli sugli organismi di controllo che forniscono servizi in uno Stato membro in cui non dispongono di uffici

A. Informazioni generali

Vari organismi di controllo offrono servizi agli operatori in tutti gli Stati membri pur non disponendo di uffici in tutti questi paesi. Si tratta quindi di stabilire se le autorità competenti debbano effettuare verifiche sugli organismi di controllo in tutti gli Stati membri o solo in quelli in cui l'organismo di controllo ha un ufficio.

B. Orientamento

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento UE sul legno, "le autorità competenti effettuano controlli periodici" sugli "organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione (...)". Il termine "che operano" va inteso nel senso dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento UE sul legno il quale prevede, tra l'altro, che l'organismo di controllo conferisca agli operatori il diritto di usare il suo sistema di dovuta diligenza e ne verifichi l'uso corretto da parte di tali operatori.

Se un organismo di controllo fornisce servizi ad operatori nell'ambito della giurisdizione di un'autorità competente, quest'ultima dovrebbe effettuare controlli su tale organismo almeno una volta ogni due anni. Se un organismo di controllo non fornisce servizi ad operatori nell'ambito della giurisdizione di un'autorità competente, quest'ultima non è tenuta ad effettuare controlli su tale organismo.

Gli organismi di controllo devono sapere che anche se non dispongono di uffici in un determinato Stato membro sono tenuti a mettere a disposizione dell'autorità competente di tale Stato il personale e le informazioni necessari qualora tale autorità intenda sottoporli a un controllo. L'autorità competente non si reca presso la sede dell'organismo di controllo.

L'autorità competente dello Stato membro in cui un organismo di controllo ha la propria sede principale deve tuttavia effettuare controlli su tale organismo almeno una volta ogni due anni. La sede principale corrisponde all'indirizzo indicato sul sito internet della Commissione.
Le autorità competenti sono incoraggiate a comunicarsi l'esito dei propri controlli.

5. Controlli delle autorità competenti sugli operatori che ricorrono agli organismi di controllo

A. Informazioni generali

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 995/2010, un organismo di controllo "verifica l'uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori". Le autorità competenti devono effettuare controlli su tutti gli operatori, compresi quelli che utilizzano i sistemi di dovuta diligenza degli organismi di controllo.

B. Orientamento

Le autorità competenti dovrebbero inserire nella propria programmazione basata sul rischio gli operatori che utilizzano i sistemi di dovuta diligenza degli organismi di controllo. Nell'ambito di tale operazione, esse potrebbero decidere di tenere espressamente conto del ricorso agli organismi di controllo, ad esempio attribuendo un rischio minore agli operatori che utilizzano sistemi di dovuta diligenza che sono stati sottoposti a controlli soddisfacenti.

ALLEGATO I

QUALI SONO I RISVOLTI PRATICI DEL CONCETTO DI "COMMERCIALIZZAZIONE"?

I seguenti scenari illustrano situazioni in cui una società/un soggetto è considerata/o come operatore a norma del regolamento UE sul legno.

Scenario 1

Il fabbricante C acquista carta in un paese terzo al di fuori dell'UE e la importa nell'UE (in un paese qualsiasi), dove usa la carta per fabbricare quaderni. Vende poi i quaderni al dettagliante D in un altro Stato membro dell'UE. I quaderni sono un prodotto contemplato dall'allegato del regolamento UE sul legno.

► Il fabbricante C assume il ruolo di operatore quando importa la carta per usarla nel quadro della propria attività.

Scenario 2

Il dettagliante G acquista carta in rotoli in un paese terzo al di fuori dell'UE e la importa nell'UE, dove la usa nei suoi negozi.

► Il dettagliante G assume il ruolo di operatore quando importa la carta in rotoli nell'UE per usarla nel quadro della propria attività.

Scenario 3

Un fabbricante C con sede nell'UE importa carta kraft patinata direttamente da un produttore di un paese terzo e la usa per imballare prodotti successivamente venduti sul mercato dell'UE.

► Il fabbricante C assume il ruolo di operatore quando importa la carta kraft nell'UE per usarla nel quadro della propria attività e, benché usata solo come imballaggio, la carta kraft è importata come prodotto a pieno titolo.

[Gli scenari 4, 5 e 6 riguardano l'acquisto di legno e di prodotti da esso derivati in cui l'acquirente è un'entità dell'UE e il venditore è un'entità extra-UE. L'acquisto avviene in circostanze leggermente diverse illustrate al termine di ciascuno scenario.]

Scenario 4

Un commerciante di legno H, con sede nell'UE, compra online dei pannelli di truciolato da un fornitore con sede al di fuori dell'UE. Il contratto prevede che la proprietà sia trasferita immediatamente al commerciante di legno H sebbene i pannelli di truciolato si trovino ancora al di fuori dell'UE. I pannelli di truciolato sono trasportati in uno Stato membro dell'UE e sdoganati dallo spedizioniere J, che li consegna al commerciante di legno H. In seguito, il commerciante di legno H vende i pannelli di truciolato al costruttore K.

► Il commerciante di legno H assume il ruolo di operatore quando lo spedizioniere J importa i pannelli di truciolato nell'UE ai fini della distribuzione o dell'uso nel quadro dell'attività di H. Lo spedizioniere J agisce meramente in qualità di agente, poiché trasporta merci per conto del commerciante di legno H.

[In questo scenario, la proprietà viene trasferita da un'entità extra-UE a un'entità UE prima che il prodotto entri fisicamente nell'UE.]

Scenario 5

Un commerciante di legno H, con sede nell'UE, compra online dei pannelli di truciolato dal fornitore L con sede al di fuori dell'UE. Il contratto prevede che la proprietà sia trasferita solamente alla consegna dei pannelli di truciolato nel cantiere del commerciante H nel Regno Unito. Lo spedizioniere J importa i pannelli nell'UE per conto del fornitore L e li consegna nel cantiere del commerciante H.

► Il commerciante di legno H assume il ruolo di operatore quando lo spedizioniere J del fornitore L importa i pannelli di truciolato nell'UE ai fini della distribuzione o dell'uso nel quadro dell'attività di H.

[In questo scenario, la proprietà viene trasferita dall'entità extra-UE all'entità UE solo dopo che il prodotto è entrato fisicamente nell'UE.]

Scenario 6

Un fornitore L, con sede al di fuori dell'UE, importa una partita di legno o di prodotti da esso derivati nell'UE e in seguito cerca un acquirente. Il commerciante di legno H acquista il legno o i prodotti da esso derivati da L una volta che la partita è fisicamente entrata nell'UE e che è stata immessa in libera pratica dal fornitore L, previo sdoganamento, e il commerciante di legno H la usa nel quadro della sua attività.

► Il fornitore L assume il ruolo di operatore quando importa i prodotti nell'UE ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività. Il commerciante di legno H assume il ruolo di commerciante.

[In questo scenario la proprietà non viene trasferita dall'entità extra-UE all'entità UE finché il prodotto non è fisicamente entrato nell'UE; prima di quel momento non è stato stipulato alcun contratto]

Scenario 7

Un dettagliante M, con sede nell'UE, importa nell'UE prodotti derivati dal legno e li vende direttamente a consumatori non commerciali tramite il suo negozio.

► Il dettagliante M assume il ruolo di operatore quando importa nell'UE i prodotti derivati dal legno ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività.

Scenario 8

La società di energia E acquista legno in piccole placche direttamente da un paese terzo al di fuori dell'UE e lo importa nell'UE, dove lo usa per produrre energia, che in seguito vende a una rete nazionale di distribuzione di uno Stato membro dell'UE. Sebbene il legno in piccole placche rientri nel campo di applicazione del regolamento UE sul legno, il prodotto finale, ossia l'energia, non è contemplato dalle sue disposizioni.

► La società di energia E assume il ruolo di operatore quando importa nell'UE il legno in piccole placche per usarlo per mezzo della sua attività.

Scenario 9

Il commerciante di legno F acquista legno in piccole placche direttamente da un paese terzo al di fuori dell'UE e lo importa nell'UE, dove lo vende alla società di energia E. La società di energia E usa questo legno in piccole placche nell'UE per produrre energia, che in seguito vende a una rete nazionale di distribuzione di uno Stato membro dell'UE.

► Il commerciante di legno F assume il ruolo di operatore quando importa nell'UE il legno in piccole placche ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività.

[Gli scenari 10 e 10bis evidenziano il fatto che gli alberi non abbattuti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento. A seconda del livello di precisione degli accordi contrattuali, un "operatore" può essere sia il proprietario della foresta, sia la società che ha il diritto di prelievo del legno ai fini della distribuzione o dell'uso per mezzo della propria attività]

Scenario 10

Il proprietario della foresta Z taglia alberi sul proprio terreno e vende il legno a clienti o lo lavora nella sua segheria.

► Il proprietario della foresta Z assume il ruolo di operatore quando preleva il legno ai fini della distribuzione o dell'uso per mezzo della sua attività.

Scenario 10 bis

Il proprietario della foresta Z vende alla società A i diritti di prelievo sugli alberi da legname nel terreno di proprietà di Z ai fini della distribuzione o dell'uso per mezzo dell'attività di A.

► La società A assume il ruolo di operatore quando preleva il legno ai fini della distribuzione per mezzo della sua attività.

ALLEGATO II

ESEMPI DI INFORMAZIONI SU PRODOTTI COMPOSTI

Tipo di prodotto	Arredamenti da cucina in kit					**Commercia-lizzazione possibile?**
Periodo	Aprile 2011-dicembre 2012					
Volume	3 200 unità					
Componente	**Descrizione**	**Specie**	**Paese/regione di raccolta**	**Concessio-ne di taglio**	**Prova di legalità**	
Interno	Pannelli di fibre di densità media	Conifere miste: in particolare *Pinus sylvestris* abete rosso *(Picea abies),*	Più di uno Stato membro UE	Più di una	Già commercia-lizzato – non richiesta	**Non applicabile**
			Paesi terzi emergenti boreali	Più di una	Verifiche di legalità interne e tracciabilità	**Sì (se convinzione legittima)**
Esterno	Rivestimento in carta con disegno in simil-legno importato da extra-UE	Sconosciuta	Sconosciuto	Sconosciuta	Nessuna	**No**

Tipo di prodotto	Mobili da ufficio completamente smontati					**Commercia-lizzazione possibile?**
Periodo	Gennaio 2011-giugno 2011					
Volume	1 500 unità					
Componente	**Descrizione**	**Specie**	**Paese/regione di raccolta**	**Concessio-ne di taglio**	**Prova di legalità**	
Interno	Pannelli truciolari	Sitka spruce	Stato membro UE	Più di una	Già commercia-lizzato – non richiesta	**Non applicabile**
Esterno e retro	Impiallacciatura di 0,5 mm	Faggio *(Fagus sylvatica)*	Stato membro UE	Proprietari della foresta privati	Già commercia-lizzato – non richiesta	**Non applicabile**

Tipo di prodotto	Trucioli					**Commercia-lizzazione possibile?**
Periodo	Gennaio 2012-dicembre 2012					
Volume	10 000 tonnellate					
Componente	**Descrizione**	**Specie**	**Paese/regione di raccolta**	**Concessione di taglio**	**Prova di legalità**	
	Residui di segheria/resi-dui di alberi acquistati non tagliati dai proprietari della foresta	Combinazione di abete, pino e betulla	Stato membro UE	Più di un proprietario della foresta	Visionati i piani di rigenerazio-ne dei proprietari	**Non applicabile**
	Residui di segheria/resid ui di tronchi acquistati sul ciglio della strada	Combinazione di abete, pino e betulla	Stato membro UE	Più di un proprietario della foresta	Già commercia-lizzato – non richiesta	**Non applicabile**

Tipo di prodotto	Carta da lettere (90 g/m²) dall'Indonesia					**Commercia-lizzazione possibile?**
Periodo	Aprile 2012-marzo 2013					
Volume	1 200 tonnellate					
Componente	**Descrizione**	**Specie**	**Paese/regione di raccolta**	**Concessio-ne di taglio**	**Prova di legalità**	
	Pasta a fibre corte	*Acacia mangium*	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, zona specificata	Concession e forestale di produzione industriale XXX	Certificato di legalità	**Sì (se convinzione legittima)**
	Pasta a fibre corte	Combinazione di legno duro tropicale	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, zona specificata	Disbosca-mento di foreste secondarie per piantagioni da legno da pasta e olio di palma	Non fornita	**No**
	Pasta a fibre lunghe	Pinus radiata	Paese terzo dal clima temperato	Piantagioni forestali	Certificazione della catena di custodia	**Sì (se convinzione legittima)**

Tipo di prodotto	Legno compensato da 12 mm					**Commercia-lizzazione possibile?**
Periodo	Aprile 2012-marzo 2013					
Volume	8 500 m^3					
Componente	**Descrizione**	**Specie**	**Paese/regione di raccolta**	**Concessione di taglio**	**Prova di legalità**	
Esterno e retro	Impiallaccia-tura	Bintangor *(Callophyllum sp.)*	Paese terzo tropicale in via di sviluppo, zona specificata	Concessione YYY	Certificato di esportazione governativo	**Sì (se convinzione legittima)**
Interno	Impiallaccia-tura	Pioppo (*Populus sp.)*	Paese terzo emergente dal clima temperato	Foresta rurale, non specificata	Non fornita	**No**

Tipo di prodotto	Cartellone patinato dalla Cina					**Commercia-lizzazione possibile?**
Periodo						
Volume	500 tonnellate					
Componente	**Descrizione**	**Specie**	**Paese/regione di raccolta**	**Concessio-ne di taglio**	**Prova di legalità**	
	Pasta kraft sbiancata di legni resinosi dell'emisfero nord (NBKP)	Western hem-lock *(Tsuga heterophylla)*, abete di Douglas *(Pseudotsuga menziesii)*, cedro rosso del Pacifico *(Thuja plicata)*, abete del Canada *(Picea glauca)*, *Pinus contorta*	Paese terzo boreale	Concessio-ne forestale di produzione industriale	Classificato come "non controver-so" negli orientament i di certificazio-ne	**Sì (se convinzione legittima)**
	Pasta kraft sbiancata di legno duro (LBKP)	Pioppo *(Populus spp.)*	Paese terzo boreale	Concessio-ne forestale di produzione industriale	Classificato come "non controver-so" negli orientamen-ti di certificazio-ne	**Sì (se convinzione legittima)**
	Pasta meccanica	Pioppo *(Populus tremuloides, Populus balsamifera)*, abete del Canada *(Picea glauca)*, pino di Banks *(Pinus banksiana)*	Paese terzo boreale	Più di un proprietario della foresta	Non controverso Certificato di legalità	**Sì (se convinzione legittima)**